

COMUNE DI VILLA VICENTINA
(Provincia di Udine)

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER I GEMELLAGGI**

Articolo 1 - Costituzione

- 1) E' istituito, con sede in Villa Vicentina, un comitato per i gemellaggi denominato "VILLA VICENTINA IN EUROPA". Esso è disciplinato dal seguente Regolamento.

Articolo 2 – Finalità

- 1) In materia di gemellaggi europei il comitato "Villa Vicentina in Europa" rappresenta la proiezione operativa dell'Amministrazione comunale, la quale è tenuta a determinare i principali indirizzi ed obiettivi.
- 2) Il comitato non persegue scopi lucrativi, è aperto a chiunque, senza distinzione di sesso, razza, nazionalità o fede politica.
- 3) Il comitato è apolitico e pertanto, nell'ambito delle proprie attività e funzioni, è fatto divieto ai suoi componenti di compiere atti che, in qualsiasi modo, abbiano riferimento a scopi politici.
- 4) Il comitato ha per finalità:
 - a) La promozione di una coscienza europeistica volta al dialogo ed al rispetto delle singole identità e specifiche culture;
 - b) La formazione e/o la crescita di una mentalità aperta verso il mondo intero e quindi disponibile ad accogliere le diversità;
 - c) La promozione e la tutela della cultura della pace e della cooperazione tra i popoli europei, da realizzarsi mediante l'incentivazione di iniziative volte a favorire la reciproca conoscenza e collaborazione fra genti portatrici di culture diverse;
 - d) La promozione di iniziative e manifestazioni aventi finalità sociali, ricreative e culturali, coinvolgenti i paesi della Comunità Europea.

Articolo 3 – Durata

- 1) Il comitato rimane in carica per tutta la durata del mandato Amministrativo.

Articolo 4 – Rapporti

- 1) Nell'esercizio delle proprie attività, il comitato "Villa Vicentina in Europa", d'intesa con l'Amministrazione comunale, intrattiene costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio di Comuni e delle regione d'Europa (AICCRE) e con la sua federazione regionale.
- 2) Il Comitato cura inoltre i rapporti con le varie componenti della comunità locale, promuovendo e coordinandone le attività e le iniziative in materia di gemellaggi europei.

Articolo 5 – Risorse Economiche

- 1) In occasione della predisposizione degli strumenti di programmazione economico/finanziaria annuali e pluriennali, l'Amministrazione comunale prevede, all'interno del Bilancio di previsione relativo all'esercizio di riferimento, apposito intervento di spesa finalizzato a finanziare le attività di gemellaggio poste in essere attraverso il comitato di cui all'articolo 1.
- 2) Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 2, oltre ai fondi messi a disposizione dell'Amministrazione comunale, il Comitato può avvalersi di eventuali ulteriori risorse economiche derivanti:
 - a) Da quote contributive versate da chiunque;
 - b) Dai proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni varie;
 - c) Da eredità, lasciti, donazioni o elargizioni.

Articolo 6 – Componenti il Comitato

- 1) Appartengono al Comitato le seguenti categorie di soggetti:
 - a) **Membri promotori:**
 - Sindaco di Villa Vicentina o suo delegato;
 - N.1 rappresentante per ogni gruppo consiliare;
 - Il presidente o suo delegato dell'Associazione culturale "Chei di la Vila",
 - Il presidente o suo delegato dell'Associazione "Pro Loco" di Villa Vicentina;
 - Il responsabile della Biblioteca comunale o suo delegato;
 - Il responsabile dell'ufficio ragioneria o suo delegato;
 - b) **Membri onorari**, nominati dall'Assemblea generale;
 - c) **Membri ordinari**, con adesione volontaria

Articolo 7 – Dimissioni dei Componenti il Comitato

- 1) I componenti il Comitato che intendono rassegnare le proprie dimissioni dal sodalizio, devono comunicare tale decisione al consiglio direttivo con un preavviso di almeno trenta (30) giorni.
- 2) Il Consiglio Direttivo, esaminata la posizione del componente, decide di accogliere ovvero rigettare l'istanza di cui al comma 1.

Articolo 8 – Modalità di adesione

- 1) Coloro i quali aspirino ad iscriversi al comitato, in una delle forme previste dal presente regolamento, devono produrre istanza scritta.
- 2) In merito alla richiesta di cui al comma 1 decide unilateralmente il consiglio direttivo del comitato, che non è tenuto a rendere noto i motivi delle proprie determinazioni in materia.
- 3) Nella domanda di ammissione al comitato, i richiedenti devono dichiarare di impegnarsi all'osservanza del presente regolamento e di ogni altra disciplina adottata dal comitato.
- 4) Possono essere nominati componenti onorari coloro che abbiano concorso con atti rilevanti allo sviluppo del comitato. La nomina a componente onorario deve essere deliberato dall'assemblea generale dei componenti su proposta del Consiglio Direttivo che motiva esclusivamente la richiesta

Articolo 9 – Cessazione di appartenenza al Comitato

- 1) La qualifica di componente del comitato si perde:
 - a) Per dimissioni;
 - b) Per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o per gravi infrazioni ai regolamenti del comitato, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli.
- 2) Il provvedimento è comunicato all'interessato a mezzo di lettera raccomandata.

Articolo 10 – Provvedimenti disciplinari

- 1) Nei confronti dei componenti che violino le norme regolamentari, oppure che si rendano responsabili di comportamenti non conformi ai fini del comitato, possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) Ammonizione;
 - b) Sospensione fino a un periodo massimo di un (1) anno;
 - c) Espulsione.
- 2) Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa del presunto reo.
- 3) Per i provvedimenti disciplinari è competente il Consiglio Direttivo.
- 4) Tutti i provvedimenti disciplinari sono immediatamente esecutivi.

Articolo 11 – Organi del comitato

- 1) Gli organi del comitato sono:
 - a. L'assemblea Generale;
 - b. Il Consiglio Direttivo;
 - c. Il Presidente

Articolo 12 – Assemblea

- 1) L'assemblea generale è sovrana e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei componenti il comitato.
- 2) Tutti i componenti il comitato hanno diritto d'intervenire con il diritto di voto all'assemblea.
- 3) Essa è convocata in seduta ordinaria e straordinaria dal Consiglio Direttivo.
- 4) L'Assemblea generale dei componenti ha luogo nella sede indicata nell'avviso di convocazione.
- 5) Essa si riunisce ordinariamente una volta all'anno entro il mese di febbraio e straordinariamente ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, oppure ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei componenti effettivi.
- 6) In quest'ultima fattispecie l'assemblea deve aver luogo non più tardi di un mese dalla domanda stessa.

Articolo 13 – Attribuzioni dell'Assemblea

- 1) Spetta all'Assemblea, in seduta ordinaria:
 - a. Approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività dell'anno appena trascorso;
 - b. Nominare, con votazioni separate e successive, prima il Presidente del comitato, poi i componenti il Consiglio Direttivo, secondo le norme del presente regolamento;

- c. Approvare il bilancio economico finanziario;
 - d. Approvare i programmi dell'attività da svolgere;
 - e. Decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno di sottoporre e su quelle eventualmente proposte dai componenti il comitato.
- 2) Ad essa spetta altresì di deliberare su tutte le proposte iscritte all'ordine del giorno.
 - 3) Le proposte dei componenti debbono essere comunicate al Consiglio Direttivo in tempo utile per essere inserite nell'ordine del giorno nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Articolo 14 – Convocazione dell'Assemblea

- 1) La convocazione dei componenti va disposta dal Presidente con avvisi scritti, da consegnarsi al domicilio comunicato dai Consiglieri all'atto dell'insediamento, a mezzo del messo comunale o di altro dipendente a ciò autorizzato (consegnato a mani delle persone legittimate a riceverlo o presso il domicilio eletto oppure depositato nella cassetta delle lettere), o tramite fax o spedita con Raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria, o messaggistica qualora l'interessato abbia dato preventiva autorizzazione in tal senso.
- 2) L'avviso di convocazione deve contenere la sede, la data, l'ora e l'elenco degli argomenti da trattare, sia per la prima che per la seconda convocazione dell'assemblea.

Articolo 15 – Partecipazione all'Assemblea

- 1) La partecipazione all'assemblea dei componenti il comitato è strettamente personale. E' prevista la possibilità di delega posta in calce all'avviso di convocazione solo ad altri componenti aventi diritto al voto.
- 2) Ciascun componente tuttavia può essere portatore di tre sole deleghe.
- 3) I membri del Consiglio Direttivo non possono essere mandatari.
- 4) Nelle assemblee generali ogni componente ha diritto ad un (1) voto.
- 5) Nei casi in cui le deliberazioni riguardino questioni che investono il singolo interesse del componente, questi è obbligato ad astenersi.
- 6) I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto durante la discussione dei documenti contabili e del bilancio economico finanziario.
- 7) La loro astensione non influisce comunque sulla validità dell'assemblea per quanto riguarda il numero dei componenti presenti.

Articolo 16 – Costituzione dell'Assemblea

- 1) L'assemblea generale in prima convocazione è legalmente costituita quando sia presente almeno la metà dei componenti aventi diritto al voto.

Articolo 17 – Approvazione delle deliberazioni assembleari

- 1) Le deliberazioni dell'assemblea dei componenti il comitato sono prese per alzata di mano, esclusi i casi in cui il Consiglio Direttivo ritenga di dover procedere alla votazione per appello nominale, ovvero a scrutinio segreto.
- 2) La votazione è di regola palese.
- 3) Le deliberazione dell'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi, fatta esclusione per gli astenuti.

- 4) I processi verbali delle adunanze delle assemblee generali si trascrivono su un apposito libro e vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.
- 5) Le copie e gli estratti dei succitati verbali che non siano fatti in forma notarile, sono dichiarati conformi all'originale dal Presidente del Consiglio Direttivo.
- 6) I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente del comitato, previa affissione nei locali del comitato medesimo e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea.
- 7) Le deliberazioni dell'assemblea generale prese in conformità del presente regolamento sono obbligatorie per tutti i componenti ancorché non intervenuti, ovvero dissenzienti.

Articolo 18 – Eleggibilità - Incompatibilità

- 1) Alle cariche associative possono essere eletti soltanto i componenti il Comitato.
- 2) Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito ed hanno la durata di tre (3) anni.
- 3) Spetta il diritto al rimborso delle spese sostenute durante l'esercizio delle proprie funzioni.
- 4) Le cariche e gli incarichi sono riconfermabili.

Articolo 19 – Consiglio Direttivo

- 1) Il comitato è amministrato dal Consiglio Direttivo.
- 2) Il Consiglio Direttivo provvisorio, in carica fino all'elezione del Consiglio Direttivo permanente da parte dell'assemblea generale, è costituito dai soli membri promotori (-----).
- 3) Il Consiglio Direttivo provvisorio promuove ed accoglie le adesioni al Comitato in base a quanto descritto all'articolo 8 del presente regolamento.
- 4) Il Consiglio Direttivo provvisorio non può proporre membri onorari.
- 5) Il Consiglio Direttivo provvisorio convoca la prima assemblea generale in cui si nomina il Consiglio Direttivo Permanente.
- 6) Il Consiglio Direttivo è composto dal Sindaco o suo delegato, da n. 8 consiglieri eletti dall'assemblea generale e da n. 1 tesoriere.
- 7) Esso rimane in carica tre (3) anni.
- 8) I soggetti di cui al comma 6 sono rieleggibili.
- 9) Nell'ambito del Consiglio Direttivo il Presidente provvede ad individuare le figure del Vicepresidente, del segretario e del tesoriere, cui vengono conferite le rispettive specifiche competenze.
- 10) Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito scritto del Presidente, almeno due (2) volte all'anno ed in seduta straordinaria ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno nell'interesse del comitato, ovvero ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.
- 11) L'avviso di convocazione deve essere recapitato ai consiglieri almeno con tre (3) giorni di anticipo rispetto alla data in cui è fissata l'adunanza.
- 12) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica.
- 13) Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti prevale la tesi alla quale accede il Presidente o chi ne fa le veci.
- 14) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono registrate su un apposito libro dei verbali. Ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.
- 15) Le copie e gli estratti che non siano fatti in forma notarile sono certificati conformi all'originale dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Articolo 20 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo provvede alla corretta organizzazione e gestione tecnico-amministrativa del comitato e allo scopo è investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria.
- 2) Il Consiglio Direttivo ha facoltà di autorizzare l'acquisto o la cessione di beni, dare il proprio assenso ad iscrizioni, cancellazioni o surroghe, compiere qualsiasi operazione presso qualsiasi ufficio pubblico e privato, redigere i regolamenti per i servizi interni, verificare i conti, l'inventario e il bilanci, convocare le assemblee stabilendone la data e il luogo della riunione.
- 3) In particolare:
 - a. Predisporre il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea, la relazione sull'attività del comitato nonché i programmi delle attività da svolgere, in osservanza dei principali indirizzi ed obiettivi determinati dall'Amministrazione Comunale;
 - b. Predisporre l'ordine del giorno per le materie da sottoporsi alle deliberazioni dell'assemblea con particolare riguardo al resoconto dell'attività svolta e del bilancio consuntivo e preventivo del comitato;
 - c. Attua le deliberazioni assunte dall'assemblea;
 - d. Approva i programmi organizzativi del comitato;
 - e. Delibera i provvedimenti di ammissione e di radiazione dei componenti;
- 4) In generale il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri non espressamente riservati all'assemblea dei componenti, dal presente regolamento.

Articolo 21 – Obblighi dei Consiglieri

- 1) I consiglieri non contraggono alcuna obbligazione personale e relativamente agli impegni del comitato, non hanno alcuna responsabilità se non per violazione del loro mandato ovvero del presente regolamento, nel qual caso le azioni relative competono esclusivamente all'assemblea dei componenti.

Articolo 22 – Decadenza del Consiglio Direttivo

- 1) Oltre che alla fine del triennio di esercizio il Consiglio Direttivo decade:
 - a. Quando in seguito a richiesta di convocazione straordinaria dell'assemblea generale dei componenti, riscuota un voto di sfiducia da parte di due terzi dei votanti;
 - b. Quando il Presidente rassegni le proprie dimissioni o qualora, per rinuncia, il numero dei consiglieri venga ridotto a meno della metà. In questo caso s'intendono rinunciare anche i restanti consiglieri e deve essere convocata, entro trenta (30) giorni, l'assemblea generale dei componenti che eleggerà l'intero Consiglio Direttivo.
- 2) Nei casi di cui al comma 1, lettera b), il Consiglio Direttivo rimane in carica fino all'insediamento di quello subentrante.
- 3) In caso di assenza o di impedimento dei due membri della presidenza, il consiglio viene presieduto dal consigliere più anziano di età.

Articolo 23 – Il Presidente

- 1) Il Presidente assume la rappresentanza del comitato, nonché la firma degli atti e dei provvedimenti, ferma restando la potestà di delega.
- 2) Egli coordina l'attività per il regolare funzionamento del comitato, adotta i provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

Articolo 24 – Il Vicepresidente

- 1) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

Articolo 25 – Il Segretario

- 1) Il segretario da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige il verbale delle riunioni del consiglio medesimo, si incarica dell'esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei componenti, adempie a tutte le mansioni di segreteria.

Articolo 26 – Rendiconto consuntivo e Bilancio preventivo

- 1) L'esercizio del comitato si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del rendiconto economico finanziario.
- 3) Il Consiglio Direttivo, quindici (15) giorni prima della data in cui viene fissata l'assemblea generale dei componenti, deposita presso la segreteria comunale copia del conto consuntivo che resta a disposizione dei componenti fino al giorno dell'assemblea.
- 4) Entro il 31 dicembre il Consiglio Direttivo deve altresì sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo, relativo all'attività che si intende svolgere durante l'esercizio successivo.
- 5) I documenti contabili di cui al presente articolo, regolarmente approvati, devono essere tenuti e conservati, ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 29.09.1973, N. 600 e devono restare affissi presso la sede del comitato per tutto l'esercizio al quale si riferiscono.

Articolo 27 – Liquidazione

- 1) Verificandosi per qualsiasi motivo lo scioglimento del comitato, il patrimonio del comitato viene trasferito all'Amministrazione Comunale di Villa Vicentina.

Articolo 28 – Elezione di domicilio

- 1) Ogni componente il Comitato di Gemellaggio elegge domicilio in Villa Vicentina, presso la segreteria comunale, per tutto ciò che concerne le esecuzioni del presente regolamento ed i diritti e gli obblighi che ne derivano.